



## Sentenza n. 188 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi  
*decisione del 15 ottobre 2024, deposito del 28 novembre 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 35 del 2024*

#### **parole chiave:**

TUTELA DELLA SALUTE - COVID-19 - OBBLIGHI VACCINALI

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 4-*ter*, commi 1, lettera d), e 3, del [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 2, 3 e 32, secondo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

non fondatezza

Il TAR per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-*ter*, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, **nella parte in cui** prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto dell'**inadempimento all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2**, la **sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque la mancata erogazione di un assegno alimentare**.

Secondo il giudice *a quo*, le disposizioni impugnate contrasterebbero con gli artt. 2, 3, 32, secondo comma, Cost., perché, nel precludere al suddetto personale non vaccinato la possibilità di espletare la prestazione lavorativa, impediscono di fruire di un sostentamento minimo per far fronte alle primarie esigenze proprie e del proprio nucleo familiare, non potendo il lavoratore fare affidamento su alcuna forma di sostegno economico per un periodo temporale particolarmente rilevante, venendosi, così, da un lato, a realizzare un **irragionevole bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti**, con conseguente detrimento del valore della dignità della persona, e, dall'altro, a operare una sorta di **coercizione indiretta all'adempimento dell'obbligo vaccinale**, con conseguente violazione della libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria.

La violazione dell'art. 3 cit. sarebbe, altresì, ravvisabile anche sotto il duplice profilo della violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto le disposizioni censurate impongono la sospensione dal servizio con conseguente perdita della retribuzione a fronte di una condotta non integrante un illecito penale o disciplinare e precludono anche l'applicazione di quelle misure di sostegno che l'ordinamento riconosce in ipotesi di

sospensione cautelare del lavoratore coinvolto in procedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravità.

La Corte costituzionale ha ritenuto **non fondate** le questioni sollevate.

Il giudice delle leggi, infatti, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha ricordato come **la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale, il quale veniva (temporaneamente) meno** per effetto della mancata sottoposizione a vaccinazione, alla luce della sopravvenuta e **temporanea impossibilità** per il dipendente di svolgere le proprie mansioni.

La Corte, fa, dunque, applicazione del **principio generale di corrispettività**, ritenendo che l'assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento non contrastante con i parametri costituzionali invocati.

E né – si cura di precisare la Consulta – a diverse conclusioni può giungersi con specifico riferimento alla mancata erogazione dell'assegno alimentare, poiché l'effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che **il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile**.

Da qui, la declaratoria di infondatezza delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021.

*Jacopo Ferracuti*